

RILOCALIZZAZIONE EDIFICI IMPATTATI DALLA REALIZZAZIONE DEL QUADRUPPLICAMENTO VELOCE FERROVIARIO TRATTA MI-BO: RELAZIONE TECNICA – SESTA VARIANTE AL P.R.G.

Come noto, il territorio comunale di Campogalliano verrà attraversato dalla linea ferroviaria ad alta velocità, la cui realizzazione è stata approvata in sede di Conferenza dei Servizi convocata con apposito Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione in data 25.11.1993, 31.07.1998 e 24.07.2000.

La realizzazione di detta opera comporta la demolizione di diversi edifici che sono ubicati lungo il tracciato, o l'incompatibilità oggettiva di altri per le destinazioni d'uso abitative, in atto o consentite dal PRG. La Regione Emilia Romagna, con la Legge Regionale 1 dicembre 1998 n. 38, ha regolamentato le modalità di rilocalizzazione degli immobili impattati e di quelli dichiarati incompatibili per destinazione d'uso.

Una precedente Variante, approvata con atto C.C. 80 del 15.11.2001, ha recepito all'interno delle Norme Tecniche di Attuazione la normativa regionale, dettagliandola ulteriormente per quanto riguarda gli eventuali incrementi delle superfici degli edifici da ricostruire, le modalità e i tempi per le rilocalizzazioni.

La Variante Seconda, approvata con atto C.C. n. 78 del 14.11.2002, individuava quattro casi specifici di rilocalizzazione, e in fase di controdeduzioni si è inserito un comma relativo agli scarichi delle acque reflue dei nuovi insediamenti, accogliendo un'osservazione delle Aziende sanitarie. La Variante Terza, approvata con atto n. 11 del 19.2.2004 individuava tre casi specifici di rilocalizzazione.

La Variante Quarta individuava 6 casi specifici di rilocalizzazione di edifici dichiarati incompatibili per la funzione abitativa, secondo quanto previsto dalla L.R. 38/987 e ai sensi

della Delibera di C.C. n. 21 del 15.4.2004, oltre a 1 caso specifico relativo a fabbricati ricadenti direttamente sulla linea ferroviaria, demoliti ed espropriati direttamente dall'Ente che realizza l'opera.

La Variante Quinta, individuava 3 casi di edifici, anch'essi dichiarati incompatibili per la funzione abitativa.

La rilocalizzazione dei fabbricati oggetto di tutte le Varianti TAV dovrà ovviamente avvenire nel rispetto di quanto prescritto dalle Norme di PRG vigenti, in particolare dall'art. 76 comma 4 (unico fabbricato) e dall'art. 77 comma 1 (convenzionamento finalizzato alla demolizione).

La presente Variante di Rilocalizzazione (la sesta), individua 2 casi di edifici dichiarati incompatibili per la funzione abitativa, la cui rilocalizzazione è già stata richiesta dai proprietari.

In dettaglio:

- Immobili contrassegnati con il n. 19 (Tuccillo Gaetano): si tratta di due immobili identificati al catasto al foglio 31 mappali 183 e 184: verranno rilocalizzati, nel rispetto delle NTA del PRG applicabili, nell'area comunale di Saliceto Buzzalino (19A);
- Immobili contrassegnati con il n. 20 (Tosi Claudio): si tratta di due fabbricati, di cui uno a servizi, identificati al catasto al foglio 29 mappale 65: verranno rilocalizzati, nel rispetto delle NTA del PRG applicabili, su di un'area identificata al foglio 17 mappali 100 e 102 (20A).

Con la presente variante non si introducono modifiche alla normativa vigente.

Campogalliano, Ottobre 2008

Il Tecnico

Ing. Leoni Ivano